

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 254

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

14 ottobre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 254/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 254/02	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	2
2005/C 254/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3753 — Kodak/CREO) ⁽¹⁾	3
2005/C 254/04	Avviso di scadenza di misure antidumping	3
	Banca centrale europea	
2005/C 254/05	Parere della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2005, su richiesta della Commissione delle Comunità europee in merito a un progetto di regolamento della Commissione di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/2005/33)	4

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 ottobre 2005

(2005/C 254/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,198	SIT	tolar sloveni	239,52
JPY	yen giapponesi	137,54	SKK	corone slovacche	38,949
DKK	corone danesi	7,4626	TRY	lire turche	1,6461
GBP	sterline inglesi	0,6849	AUD	dollari australiani	1,5993
SEK	corone svedesi	9,372	CAD	dollari canadesi	1,4062
CHF	franchi svizzeri	1,5514	HKD	dollari di Hong Kong	9,2936
ISK	corone islandesi	73,84	NZD	dollari neozelandesi	1,7296
NOK	corone norvegesi	7,8145	SGD	dollari di Singapore	2,0282
BGN	lev bulgari	1,9562	KRW	won sudcoreani	1 255,02
CYP	sterline cipriote	0,5731	ZAR	rand sudafricani	7,9523
CZK	corone ceche	29,72	CNY	renminbi Yuan cinese	9,69
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3685
HUF	fiorini ungheresi	252,62	IDR	rupia indonesiana	12 153,71
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,5189
LVL	lats lettone	0,6969	PHP	peso filippino	66,932
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,28
PLN	zloty polacchi	3,9226	THB	baht thailandese	49,056
RON	leu rumeni	3,6123			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2005/C 254/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, BE-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8) esteso alle importazioni spedite dal Pakistan, dalle Filippine e dal Vietnam con il regolamento (CE) n. 866/2005 del Consiglio (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1)	20.7.2006

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ telefax (32-2) 295 65 05.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3753 — Kodak/CREO)

(2005/C 254/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 3/5/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3753. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Avviso di scadenza di misure antidumping

(2005/C 254/04)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza ⁽¹⁾ non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾ del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Sostanze cromogene nere	Giappone	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 1)	14.10.2005

⁽¹⁾ GU C 271 del 22.9.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2005

su richiesta della Commissione delle Comunità europee in merito a un progetto di regolamento della Commissione di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1. Il 5 settembre 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee una richiesta di parere su un progetto di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (di seguito «regolamento proposto»).
2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici armonizzati dei prezzi al consumo⁽¹⁾. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. L'obiettivo del regolamento proposto è di rivedere il periodo di riferimento comune dell'indice per tutti gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) da 1996=100 a 2005=100, e di istituire la procedura per il futuro aggiornamento dei periodi di riferimento degli indici. Inoltre, il regolamento proposto fissa le specifiche tecniche per l'applicazione del nuovo periodo di riferimento dell'indice e il trattamento dei nuovi sottoindici dell'IPCA.
4. La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. L'aggiornamento non ha incidenza sui tassi annui di inflazione calcolati in base allo IPCA, salvo gli effetti di arrotondamento, che dovrebbero essere modesti. La BCE non ha osservazioni da formulare in merito alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento proposto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.